

Diritto**NECESSITÀ DI PROCURA NOTARILE IN MEDIAZIONE? SÌ, NO, DIPENDE.**

16/12/2022

di Manuela Zanussi

Alcune recenti pronunce di tribunali italiani si sono espresse a favore o contro la necessità di **autentica notarile** in relazione alla delega conferita a un sostituto della parte che, in nome e per conto della stessa, partecipi al **procedimento di mediazione**.

In effetti, sul punto va ricordato che **la presenza delle parti** è davvero **essenziale** allo **svolgimento della mediazione**; sia perché l'espresso dato normativo porta a favorire in ogni modo la presenza personale, sia perché la funzione del mediatore di favorire e ricreare canali comunicativi tra le parti può essere adempiuta solo quando abbia la possibilità di parlare alle persone stesse, anche per consentirgli di lavorare e intervenire mediante applicazione di tecniche negoziali sulle situazioni emotivamente bloccanti che spesso si verificano e far emergere i veri interessi sottostanti alle posizioni da ciascuno rivestite.

Che, tuttavia, qualora la parte privata non possa o non voglia partecipare all'incontro di **mediazione** sia possibile delegare un terzo, è certamente principio indiscusso.

Con quale forma però la parte privata può conferire delega a partecipare in sua vece alla mediazione? Basta una procura semplice o essa va autenticata? E se va autenticata, da chi? Dall'avvocato o serve ricorrere a un notaio?

La questione della partecipazione personale e delle **delegabilità in mediazione** è stata affrontata dalla nota sentenza della Suprema Corte del 27/03/2019 n° 8473 che, in primo luogo, ha ribadito che la presenza delle parti è estremamente necessaria, ma ha altresì poi affermato che la **procura** conferita dalla parte debba essere **speciale e sostanziale**. Dovrà cioè essere redatta e rilasciata per quella specifica **procedura di mediazione** e contenere espressamente i poteri di "disporre dei diritti sostanziali che ne

sono oggetto", ovvero di parteciparvi, negoziare, transigere, conciliare, acconsentire alla proroga del termine per l'espletamento e sottoscrivere il verbale.

La Cassazione ha infatti chiaramente sottolineato che non può rappresentare la parte privata l'avvocato dotato di procura *ad litem*, inidonea allo scopo; d'altro canto, però, mai ha affermato che la forma necessaria fosse quella della **procura notarile**.

Va infatti ricordato che, secondo i principi generali codicistici e specificamente l'art. 1392 c.c., si impone che la procura, a pena d'inefficacia, debba avere la stessa forma prevista per il contratto che il rappresentante deve concludere. Sarà quindi necessaria una **procura notarile** nel caso di una divisione ereditaria avente ad oggetto immobili, ma non controversie di locazione o per un inadempimento contrattuale o comunque per questioni di carattere obbligatorio.

Le corti locali di merito si sono pronunciate in molti casi confermando che una procura speciale sostanziale "semplice", ovvero non autenticata, è sufficiente e idonea a rappresentare la parte e che solo nel caso si compiano atti che richiedano l'autentica della firma sarebbe necessario munirsi di **procura notarile** (si vedano, tra le altre, Trib. Roma 23/11/2021 n°18271 – Trib. Napoli 10/02/2022 n°1488 – C. App. L'Aquila 15/07/2021 n°1129 – Trib. Napoli 5.2.2021 n. 1167 - Trib. Velletri 19.10.2021 n. 1892 - Trib. Crotone 05/01/2021 – Trib. Pordenone 07/12/2020 n°647 – Corte Appello Napoli 29.9.2020 n. 3227 - Trib. Milano 11/06/2019 n°5605).

Da ultimo, recentemente in questo senso, il Tribunale di Ravenna che, con sentenza n. 571 del 31.10.2022, ha confermato:

"Nel caso in discussione l'opposta ha conferito ad un terzo non difensore [...] una procura specifica per la partecipazione alla procedura di mediazione e con i correlativi poteri di conciliazione anche per adesione alle proposte altrui. Null'altro poteva e doveva essere richiesto"; "la procura infatti può essere con firma autenticata oppure no e ciò dipende dal tipo di atto alla cui stipula è finalizzata e così come espressamente previsto dall'art. 1392 c.c.".

Sussistono tuttavia anche orientamenti più formalistici, ad esempio Tribunale di Genova sentenza del 15.5.2022, che nel richiamare Cass. Civ. 8473/2019 attribuisce alla Suprema Corte affermazioni non corrispondenti al *dictum*, affermando che dalla citata sentenza del Supremo Collwgio "si deduce che la **procura conferita per il procedimento di mediazione debba essere autenticata da notaio**", deduzione assolutamente non conforme.

E ancora una recentissima pronuncia del Tribunale di Pisa n. 1320 del 26.10.2022: *"in mediazione la parte che non intende partecipare e delega un soggetto terzo o lo stesso avvocato, deve conferire una delega che richiede l'autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficiale o di un notaio, non potendo la procura essere autenticata dal difensore"*.

La c.d. riforma Cartabia, all'art. 8 comma 4 del D. Lgs 28/2010, introduce il principio per cui *"le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia"*, prevedendo peraltro che *"ove necessario il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da atto a verbale"*

Peccato si sia persa l'occasione di chiarire, anche positivamente e per esplicito, quale sia la forma della delega a un terzo per la partecipazione agli incontri di mediazione.